

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 giugno 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <sup>(1)</sup>**

(EUR/100 kg)

| Codice NC     | Designazione delle merci                                                                                                                                                                               | Tasso delle restituzioni                             |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
|               |                                                                                                                                                                                                        | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |
| ex 0402 10 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):                        |                                                      |       |
|               | a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501                                                                                                                                        | —                                                    | —     |
|               | b) nel caso d'esportazione di altre merci                                                                                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00  |
| ex 0402 21 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):                             |                                                      |       |
|               | a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005 | 0,00                                                 | 0,00  |
|               | b) nel caso d'esportazione di altre merci                                                                                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00  |
| ex 0405 10    | Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):                                                                                                                                  |                                                      |       |
|               | a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005                                                  | 0,00                                                 | 0,00  |
|               | b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %                                                   | 0,00                                                 | 0,00  |
|               | c) nel caso d'esportazione di altre merci                                                                                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00  |

<sup>(1)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro su cui il governo non esercita un controllo effettivo e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.